

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-268 del 17/01/2025
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA CANALE SUBLAGUNARE AD USO CAPANNO DA PESCA IN COMUNE DI COMACCHIO (FE). DITTA: SECCHIARI CARLO E SOCI. PRATICA: FE13T0125.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-270 del 16/01/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciassette GENNAIO 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico.

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 14/08/2013 registrata al PG/2013/0202239, con cui il sig. Graziani Romano, C.F. GRZRMN36E07A191V residente nel Comune di Alfonsine (RA), ha richiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico di ca mq 218,00 del Canale

Sublagunare nel Comune di Comacchio (FE), ad uso Capanno da pesca, individuata a fronte della part.40 del fg. 66 (livello acque) del Comune di Comacchio (FE), identificato con il n. 96 della Tavola n. 4 del Piano Particolareggiato Capanni da Pesca approvato con Delibera di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017, nella quale è subentrato in data 25/05/2016 in qualità di referente e capo capanno il Sig. Secchiari Carlo, residente nel Comune di Alfonsine (RA) C.F. - SCCCRL58L29A191T. (cod.proc. FE13T0125);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 149 del 07/06/2023 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

RICHIAMATO il parere rilasciato dal Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara della Regione Emilia-Romagna, assunto al PGFE/2018/6098 del 22/05/2018, che ricorda che il Regolamento Regionale di attuazione alla L.R. 11/2012, approvato con Delibera di G.R. n. 92/2018, detta precise prescrizioni in relazione all'utilizzo dei bilancioni fissi, di cui sono dotati i capanni da pesca, che sono in particolare contenuti nell'art. 9, lett. g) e nell'art. 10, comma 3, a cui occorre pertanto attenersi. Infine fa presente che, come indicato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 11/2012 “La licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici ed il codice fiscale del pescatore nonché la causale del versamento. Tale ricevuta deve essere esibita unitamente ad un documento di identità ad ogni eventuale controllo”;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione ricade all'interno della perimetrazione definita dal Piano Territoriale della Stazione “Centro Storico di Comacchio” del Parco Regionale del Delta del Po e che tale area ricade inoltre all'interno del perimetro del Sito di Interesse Comunitario, nonché Zona di Protezione Speciale IT4060002 “Valli di Comacchio”.

PRESO ATTO dell'assenso espresso in fase di conferenza dei servizi sincrona ex art. 14-ter L. 241/90 da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nulla Osta idraulico det. dirigenziale n. 996 del 29/03/2024; nota PG/2024/0063531 del 05/04/2024);
 - Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po (Provvedimento 2024/00240 del 19/11/2024, PG/2024/211272 del 21/11/2024);
 - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (parere favorevole ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., PG/2023/0141199 del 16/08/2023);
 - Comune di Comacchio (parere di conformità edilizio-urbanistico favorevole e parere favorevole al rilascio della compatibilità paesaggistica, PG/2023/0207879 del 06/12/2023);
- che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione.

CONSIDERATO che l’occupazione dell’area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che i richiedenti :

- hanno corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- hanno corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l’anno 2024 risultando in regola con quanto dovuto per l’uso pregresso dell’area demaniale;
- risulta costituito in data 10/12/2024 un deposito cauzionale pari a euro 1.343,94;

RITENUTO sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al sig **Secchiari Carlo, C.F. SCCCRL58L29A191T** residente nel Comune di Alfonsine (RA) in qualità di referente per la concessione ed ai consoci: **Luciani Luciano C.F.**

LCNLCN54M20C912S, Garelli Daniele C.F. GRLDNL58L01E730Q, Montanari Mauro C.F. MNTMRA57R05A191L; Bellettini Loris C.F. BLLLRS49B07C265J; Ponara Tommaso C.F. PNRTMS70C10D548H; Tinti Tiziano C.F. TNTTZN57A12E289F; Valdrè Gian Paolo C.F. VLDGPL59D12E289R; la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Canale Sublagunare, di ca mq 218,00 in Comune di Comacchio (FE), catastalmente identificata a fronte della part. 40 del fg. 66 (livello acque) del Comune di Comacchio (FE), identificato con il n. 96 della Tavola n. 4 del Piano Particolareggiato Capanni da Pesca approvato con Delibera di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017, (cod.proc. FE13T0125);

2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2035**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 17/12/2024 (PG/2024/0229377 del 18/12/2024);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2025 in 1.360,07 euro da corrispondere entro il 31/03/2025, dando atto che è stato versato quanto dovuto per l'anno 2024 ed il deposito cauzionale quantificato in 1.343,94 euro;
5. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
7. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
8. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott. ssa Donatella Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione

e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Servizio Gestione Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a **Secchiari Carlo**, C.F. **SCCCRL58L29A191T** in qualità di referente per la concessione ed ai seguenti consoci:

Luciani Luciano C.F. **LCNLCN54M20C912S**, **Garelli Daniele** C.F. **GRLDNL58L01E730Q**,
Montanari Mauro C.F. **MNTMRA57R05A191L**; **Bellettini Loris** C.F. **BLLLR549B07C265J**;
Ponara Tommaso C.F. **PNRTMS70C10D548H**; **Tinti Tiziano** C.F. **TNTTZN57A12E289F**;
Valdrè Gian Paolo C.F. **VLDGPL59D12E289R**; (cod. pratica FE13T0125).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Canale Sublagunare, catastalmente identificata a fronte della part. 40 del fg. 66 (livello acque) del Comune di Comacchio (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a ca mq 218,00, è destinata ad uso capanno da pesca, identificato con il n. 96 rispetto alla Tav. n. 4 del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa approvato con la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 1.343,94 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o

rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 1.343,94 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2035**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

**ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO, DAL
NULLA OSTA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE E DAL PARERE DI CONFORMITÀ**

EDILIZIA-URBANISTICA E PAESAGGIO.

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 996 del 29/03/2024, nota prot. PG/2024/0063531 del 05/04/2024 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno:

“1. Il presente nulla osta è relativo all’occupazione di aree del demanio idrico così come individuato nell’elaborato grafico a supporto della domanda, che è parte integrante del presente atto.

2. L’area interessata dall’occupazione è ubicata su parte delle part. 39 e 40 (Demanio idrico) del fg. 66 e particella ‘acqua pubblica’ del medesimo foglio del Comune di Comacchio.

3. Il richiedente dovrà attenersi alle Norme Tecniche di Attuazione del ‘Piano Particolareggiato Capanni da Pesca’ del Comune di Comacchio: nello specifico si deve tenere conto di ciò che è riportato all’art. 5 ‘Specifiche costruttive e dimensionali dei capanni da pesca’ comma 6 lett. a) ‘Piattaforma di sostegno’ e all’art. 7 comma 10 ‘Regole di buona esecuzione per la salvaguardia dell’ambiente naturale’.

4. Le caratteristiche e dimensioni dell’area richiesta devono essere conformi a quanto dichiarato nella domanda di rilascio della concessione e degli elaborati allegati. Il Richiedente è interamente responsabile degli eventuali danni che la presenza della struttura (capanno) dovesse provocare a terzi e/o alle opere idrauliche; per questo il medesimo dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione, a propria cura e spese, tenendo completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversie questa Agenzia. Ogni modifica alla destinazione d’uso e/o allo stato dei luoghi dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere dell’A.R.S.T.P.C. Ufficio Territoriale di Ferrara.

5. *Il Richiedente dovrà provvedere alla buona conservazione della struttura presente sullo spazio acqueo e sulle aree demaniali occupate eseguendo la necessaria manutenzione onde evitare che possa risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici.*
6. *È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.*
7. *I cavi di sostegno della rete da pesca in attraversamento al Canale Sublagunare Fattibello dovranno essere posizionati ad un'altezza di almeno m 7,00 (sette metri) dal livello medio mare per permettere il transito di piccole imbarcazioni.*
8. *È onere dei fruitori dei capanni la manutenzione ordinaria e straordinaria della sommità arginale utilizzata per il raggiungimento dei capanni stessi.*
9. *Il Richiedente è responsabile di tutti gli apprestamenti di sicurezza, di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi agli impianti e sottoservizi esistenti, comprensivi di vasche o pozzetti. Resta inteso che la messa in sicurezza e il ripristino degli eventuali danni provocati al rilevato arginale, e relative pertinenze, dalla presenza degli stessi saranno a totale carico del Richiedente.*
10. *Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il libero accesso e transito nell'area del personale e dei mezzi di questa Agenzia Regionale per l'attività di controllo e sorveglianza e di manutenzione della via d'acqua e delle relative pertinenze. Questo Ufficio non è responsabile per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*
11. *Il Richiedente è tenuto a verificare il Portale delle Allerte Meteo della Regione Emilia-Romagna al fine di valutare l'utilizzo in sicurezza del capanno in caso di condizioni meteo-marine avverse.*
12. *Nel caso di diniego della concessione o qualora intervenga la revoca della stessa il Richiedente dovrà provvedere al completo allontanamento di tutto il materiale presente ed al ripristino della situazione preesistente.*
13. *Il Richiedente è consapevole che la regolarizzazione urbanistica del capanno (permessi di*

costruire in sanatoria o condono edilizio) non comporta la costituzione di diritti reali sull'area dove insiste il capanno stesso, tenuto conto che tale area è indisponibile e che per ragioni di sicurezza idraulica o esigenze di pubblico interesse potrà essere ordinata la riduzione in pristino dei luoghi, con la demolizione del manufatto.

14. È assolutamente vietato utilizzare le aree e lo spazio acqueo che verranno concessi per usi diversi da quello per il quale viene accordata la concessione.

15. Dovranno essere rispettate le eventuali ulteriori prescrizioni circa le modalità di utilizzo e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio.

16. Questo Ufficio non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi, cedimenti spondali ed escursioni elevate di marea. Questa Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati all'utilizzo delle aree concesse sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

17. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'A.R.S.T.P.C. – U.T. Ferrara, può chiedere all'amministrazione concedente (A.R.P.A.E.) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale con l'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Ufficio scrivente.

18. L'A.R.S.T.P.C. – Ufficio Territoriale di Ferrara rimane estranea da eventuali controversie

conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi. 19. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica."

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nella Nulla Osta e Valutazione Di Incidenza, rilasciato con provvedimento n. 2024/00224 del 19/11/2024, nota prot. PG/2024/211272 del : 21/11/2024 dall' Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po:

"Per quanto riguarda la procedura di Valutazione di Incidenza, l'intervento proposto non presenta incidenza negativa significativa sugli habitat, sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nei Siti Rete Natura 2000 interessati e pertanto risulta essere compatibile con la corretta gestione del Sito. rilascia nulla osta a Carlo Secchiari il rilascio della concessione demaniale per il capanno n. 66 sul corso d'acqua Canale Sublagunare Fattibello Comacchio

- *la sanatoria degli interventi realizzati (ante entrata in vigore della L.R. 06/05)*
- *la realizzazione degli interventi di regolarizzazioni proposti per rendere il capanno conforme al Piano capanni del Comune di Comacchio,*

a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate. Per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza Ambientale si rileva come l'attività non comporti incidenza negativa significativa sugli habitat e sulle specie rilevati nei siti: Prescrizioni :

- *il legname per il rifacimento manto della copertura del capanno, dovrà provenire da foreste certificate F.S.C (Forest Stewardship Council) al fine di garantire una corretta gestione forestale;*
- *l'illuminazione esterna del capanno dovrà essere di tonalità calda, ovvero con temperature di colore 2700-3000 Kelvin, con fascio di luce direzionato verso il basso ed evitando la dispersione dello stesso verso l'alto. L'intensità luminosa dovrà essere adeguata al contesto ambientale, evitando intensità eccessive;*
- *la vasca a tenuta dovrà essere gestita in modo corretto a norma di legge, è vietato lo scarico*

di acque reflue nei corpi d'acqua adiacenti;

- *la rete da pesca non deve occupare più della metà della larghezza dello specchio d'acqua e comunque non essere superiore a 15x15m;*
- *dovranno essere poste in campo tutte attenzioni necessarie ad evitare il rischio di avvio di incendio sia per quanto riguarda la scelta dei materiali sia per quanto riguarda la realizzazione degli impianti (impianto elettrico ecc)*

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Parere di conformità edilizia-urbanistica e paesaggio, nota prot. n. PG/2023/0207879 del 06/12/2023 dal Comune di Comacchio:

“Si esprime parere di conformità edilizia ed urbanistica favorevole, e contestualmente si propone il rilascio della compatibilità paesaggistica (opere a sanatoria) e dell'autorizzazione paesaggistica (nuove opere di riqualificazione) in quanto l'intervento non contrasta con i caratteri di tutela dell'area interessata, posto il rispetto delle seguenti condizioni:

1. Rispetto degli indirizzi operativi di cui alla Determinazione n. 502 del 02/04/2019, in merito al manto di copertura, ed in particolare: “Omissis... In caso di sostituzione della copertura per la presenza di materiali nocivi, dovranno essere proposte soluzioni indicate dal Piano dei Capanni quali: legno, canne palustri ed eventualmente, per motivati e documentati problemi strutturali, pannelli sandwich con lamiera preverniciata con cornice lignea come sopra indicata e con mascheratura in canne palustri e/o materiale ligneo... omissis”;

2. In sede di SCCEA (Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità – art. 23 della L.R. n. 15/2013) si dovranno presentare le certificazioni in merito agli impianti e alla struttura del capanno, per la quale in sede di richiesta di integrazione inviata ad ARPAE in data 20/07/2023 Prot. 47511 si era chiesto riscontro in merito che non è pervenuto;

3. In riferimento all'utilizzo di Vasca a Tenuta stagna per l'accumulo dei reflui derivanti dall'insediamento di cui all'oggetto, si precisa che l'accumulo dei reflui non è da ritenersi uno "scarico" come previsto dalla normativa vigente (D.Lgs 152/06 - parte terza) e quindi non soggetto

a rilascio di autorizzazione, ma tali reflui dovranno essere smaltiti secondo i dettami della normativa in materia di gestione dei rifiuti (D.Lgs 152/06 - parte quarta) ed alle condizioni stabilite dai criteri e parametri dimensionali previsti dalla Tab. A p.9 della deliberazione di G.R. n. 1053/2003; il titolare dovrà conservare i formulari di trasporto dei "rifiuti liquidi" relativi alle operazioni di smaltimento in impianto autorizzato.

Si evidenzia fin d'ora che il rilascio del Permesso di Costruire a sanatoria (PE n. 212/2020) ed il rilascio delle autorizzazione paesaggistiche (AP n. 50 e AP n. 51 del 2020) saranno inoltre subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:

1. Conclusione della Conferenza di Servizi di ARPAE (Pratica FE13T0125) e rilascio della concessione relativa all'occupazione di area demaniale di pertinenza del corso d'acqua Canale Sublagunare Fattibello, ad uso capanno da pesca nel Comune di Comacchio (FE), catastalmente identificato con il foglio 66 fronte e parte mappale 40, alla Ditta Secchiari Carlo e soci;

2. Versamento dell'oblazione per l'accertamento di conformità ed il versamento del danno ambientale, che saranno determinati e comunicati al concessionario in seguito alla conclusione del presente procedimento;

3. Ottenimento degli atti di assenso comunque denominati.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.